


Corso Datori di Lavoro

**D.lgs. 81/2008 Salute e sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 - Repertorio Atti n° 59/CSR**


Modulo Organizzazione e gestione della SSL: I requisiti ed i contenuti minimi delle attività informative e formative. L'addestramento dei lavoratori.



INFORMAZIONE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO



INFORMAZIONE = SAPERE
FORMAZIONE = SAPER ESSERE
ADDESTRAMENTO = SAPER FARE



INFORMAZIONE (ART. 2)

Complesso delle attività dirette a **fornire conoscenze** utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.




INFORMAZIONE (ART.36)

Il **DATORE DI LAVORO**

provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata

INFORMAZIONE SU:



Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale.

Procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro


Nominativi dei lavoratori incaricati attività di primo soccorso e prevenzione incendi (art.45 e 46)

Nominativi del RSPP, ASPP, e del medico competente.

Rischi specifici dell'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia

Pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose

Misure e attività di prevenzione e protezione adottate



SDS e norme di buona tecnica

CARATTERISTICHE DELL' INFORMAZIONE E DELLA FORMAZIONE (ARTT. 36 -37)

- Il **contenuto della informazione** deve essere **facilmente comprensibile** per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene **previa verifica della comprensione della lingua** utilizzata nel percorso informativo.
- Il **contenuto della formazione** deve essere **facilmente comprensibile** per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene **previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua** veicolare utilizzata nel percorso formativo.



FORMAZIONE (ART. 2)

Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale **conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze** per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.



ACCORDO 17/04/2025

(ORGANIZZAZIONE DEI CORSI)

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI


Rispetto alle disposizioni attuali, il **numero massimo di partecipanti ad ogni corso è diminuito da 35 a 30** e nelle attività pratiche il rapporto istruttore/allievi deve essere di **1:6 (1 docente per 6 allievi)**.

In tutti i corsi di formazione, di abilitazione e di aggiornamento, ogni partecipante dovrà **frequentare almeno il 90% delle ore** per poter essere ammesso alla verifica di apprendimento e ottenere l'attestato del corso.

In tutti i corsi di formazione deve essere predisposto e archiviato un **“Verbale delle verifiche finali”**, su supporto cartaceo o elettronico, per il quale l'accordo indica gli elementi minimi.

Per tutti i corsi di formazione deve essere predisposto e archiviato il **“Fascicolo del corso”**, su supporto cartaceo o elettronico. È esplicitamente indicato che gli attestati rilasciati hanno **validità su tutto il territorio nazionale**.

LA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO



D.Lgs. 81/2008 Art. 34
Accordo Stato Regioni
del 17/04/2025 Aggiornamento
QUINQUENNALE ore 6

**Formazione obbligatoria
Datore di Lavoro**
Corso 16 ore   

Se impresa affidataria cantieri

**Modulo aggiuntivo
Cantieri**

Corso 6 ore   

Se DL RSPP

**Modulo comune
Datore di Lavoro RSPP**
Corso 8 ore  

In base a codice
ATECO 2007

A 01-02

**Modulo integrativo 1
Agricoltura, silvicoltura,
zootecnia**
Corso 16 ore  

A 03

**Modulo integrativo 2
Pesca**
Corso 12 ore  

F


**Modulo integrativo 3
Costruzioni**
Corso 16 ore  

C

**Modulo integrativo 4
Chimico, petrolchimico**
Corso 16 ore  

 Link al corso

 Presenza / Videoconferenza sincrona

 E-learning

LA FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA (RLS)



Tipologia di corso	Totale ore
Corso formazione RLS	32 (di cui 12 sui rischi specifici)

D.Lgs. 81/2008 Art. 37 Comma 10 e 11
Contrattazione Collettiva nazionale e provinciale

Aggiornamento 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

NOVITA* Legge n. 159 del 29 dicembre 2025
Obbligo di aggiornamento anche per imprese che occupano un numero di dipendenti <15

Per queste aziende durata stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale Bisognerà tenere conto *“della dimensione e del livello di rischio per la salute e sicurezza derivante dall’attività svolta”*.

LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

Tipologia di corso	n° Ore teoria	n° Ore pratica	Totale ore
Aziende Gruppo A*	10	6	16
Aziende Gruppi B** e C***	8	4	12

D.Lgs. 81/2008 Art. 37 Comma 9
D.M. 388/2003

Aggiornamento TRIENNALE
(sola Parte pratica)



LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO



* Gruppo A

- Aziende o unità produttive con **oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro (*)**.
- Aziende o unità produttive con **oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura**.

** Gruppo B

- Aziende o unità produttive **con tre o più lavoratori** che non rientrano nel gruppo A

*** Gruppo C

- Aziende o unità produttive **con meno di tre lavoratori** che non rientrano nel gruppo A.

Calcolo U.L.A Unità lavorative Annue

(*) L'indice di frequenza infortunistico INAIL per l'inabilità permanente nelle lavorazioni meccanico-agricole (codice tariffa 1100) è pari a **10,84**. Questo valore posiziona il settore agricolo nel Gruppo A per la classificazione del primo soccorso aziendale, indicando un alto rischio di infortuni che causano invalidità permanente.


- **Il codice ATECO 11.02.10 (Produzione di vini da tavola e V.Q.P.R.D.) corrisponde alla Voce di Tariffa INAIL 1400 (Produzione di alimenti e bevande).** L'indice tariffario di inabilità permanente associato a questa categoria è 3,57. Dettagli della Classificazione: Voce di Tariffa: 1400 - Produzione di alimenti. **Indice Inabilità Permanente: 3,57.**
- **Classificazione Primo Soccorso:** Poiché l'indice è inferiore a 4, l'azienda rientra generalmente nel Gruppo B o C (a seconda del numero di lavoratori), a meno che non siano presenti rischi particolari che la declassino nel Gruppo A.
- **Eccezioni e Varianti**
Se l'attività aziendale non si limita alla trasformazione in cantina ma include altre fasi, l'INAIL potrebbe applicare indici differenti per specifiche posizioni assicurative:
- **Lavorazioni Meccanico-Agricole (Voce 1100):** Se il personale opera direttamente nella conduzione agricola del vigneto con mezzi meccanici, **l'indice sale a 10,84.**
- **Imballaggio e Logistica (Voce 9100/9200):** Se l'attività di facchinaggio è prevalente o separata, **l'indice può arrivare fino a 15,99.**

LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

D.Lgs. 81/2008 Art. 37 comma 9

D.M. 10.03.1998

SINO AL 4/10/2022



Tipologia di corso	n° Ore teoria	n° Ore pratica	Totale ore
Livello di rischio BASSO	2	2	4
Livello di rischio MEDIO	5	3	8
Livello di rischio ELEVATO	12	4	16

LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

D.M. 10.03.1998



SINO AL 4/10/2022



D.M. 02.09.2021- (GSA)




DAL 4/10/2022

Criteria per la gestione dei luoghi di lavoro
in esercizio ed in emergenza



LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

CORSI ADDETTI ANTINCENDIO (dal 4/10/2022)



LA FORMAZIONE DEL PREPOSTO

Tipologia di corso	Totale ore
Corso formazione Preposto	12



Legge 215/2021- Modifiche al D.Lgs. 81/2008

Art. 37 Comma 7-ter. **Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.**

D.Lgs. 81/2008 Art. 37 Comma 7

Accordo Stato Regioni Rep. 59/CSR del 17/04/2025

Aggiornamento BIENNALE ore 6

Al corso si accede dopo aver frequentato il Corso Sicurezza Lavoratori

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Tipologia di corso	Modulo	Ore Modulo*	Totale ore
Livello di rischio MEDIO	Formazione generale	4	12
	Formazione specifica	8	

D.Lgs. 81/2008 Art. 37
Accordo Stato Regioni
Rep. 59/CSR del 17/04/2025



Aggiornamento
QUINQUENNALE ore 6



LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

ACCORDO STATO REGIONI 17/04/2025

- *La formazione generale costituisce **credito formativo permanente**.*
- *La formazione specifica deve essere riferita **ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio** e, quindi, mirare ai rischi specifici dell'attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull'individuazione e la **conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo**.*
- *Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, **la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo**, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.*



LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

D.lgs. 81/2008 Art. 37 Comma 4 lett. a),b),c)



La formazione deve essere erogata :

- **all'inizio del rapporto di lavoro;**
- in caso di **cambio mansione;**
- In caso di **introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o preparati pericolosi.**


ACCORDO STATO REGIONI 17/04/2025



Chiarisce che il lavoratore deve essere formato immediatamente, prima dell'inizio della mansione.

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

ACCORDO STATO REGIONI 17/04/2025



Il lavoratore deve essere formato immediatamente, prima dell'inizio della mansione.

Ricapitolando:

- Il limite dei 60 giorni era un termine massimo per **completare** il percorso formativo.
- Non era mai stato previsto che il lavoratore **potesse essere esposto a rischi prima della formazione.**
- La giurisprudenza ha più volte **ribadito l'obbligo della formazione preventiva.**

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

DECRETO INTERMINISTERIALE 27 marzo 2013

Semplificazione in materia di **informazione, formazione e sorveglianza sanitaria** dei lavoratori stagionali del settore

Le disposizioni del presente decreto si applicano nei confronti dei **lavoratori stagionali** che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell'anno, limitatamente a **LAVORAZIONI GENERICHE E SEMPLICI NON RICHIEDENTI SPECIFICI REQUISITI PROFESSIONALI.**

• **Art. 3 - Semplificazioni in materia di informazione e formazione**

1. Gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, limitatamente ai lavoratori individuati dal presente decreto, si considerano assolti mediante **consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale**, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro.

2. Ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere **garantita la comprensione della lingua** utilizzata nei documenti relativi alla informazione e formazione.

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

L. 29 dicembre 2025, n. 198 (in G.U. 30/12/2025, n. 301)

Articolo 1-bis (Termine massimo per l'erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)

In considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come definiti dall'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e nelle **imprese turistico-ricettive**, la formazione e l'eventuale addestramento specifico di cui all'articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, **si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro** o dall'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro».

ATTREZZATURE DI LAVORO

ABILITAZIONE

CORSI PER L'ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTREZZATURE DI CUI ALL'ART. 73, COMMA 5, DEL D. LGS. 81/2008

Per i corsi relativi alle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell'art. 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 **non ci sono grandi variazioni** rispetto ai contenuti dell'accordo del 22/02/2012.

Nel caso di parte pratica su più attrezzature, viene specificato che dovranno essere presenti tutte le tipologie di attrezzatura e che ogni operatore, nel corso del modulo pratico, deve utilizzarle tutte direttamente.



TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI

ASR 2025



CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI	
MODULO GIURIDICO-NORMATIVO	1-ORA 
MODULO TECNICO-TEORICO	3 ORE 
PARTE PRATICA TRATTORI A RUOTE	5 ORE
PARTE PRATICA TRATTORI A CINGOLI	5 ORE

TOTALE ORE 13: GOMMATO + CINGOLATO
TOTALE ORE 8: SOLO GOMMATO O SOLO CINGOLATO

CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI, A BRACCIO TELESCOPICO E TELESCOPICI ROTATIVI ASR 2025



**CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICI
PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI
ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO**

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO

1-ORA

New!

MODULO TECNICO-TEORICO

8 ORE

New!

PARTE PRATICA CARRELLI
INDUSTRIALI SEMOVENTI

4 ORE

PARTE PRATICA CARRELLI SEMOVENTI
A BRACCIO TELESCOPICO

4 ORE

PARTE PRATICA CARRELLI/SOLLEVATORI/
ELEVATORI SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI

4 ORE

PARTE PRATICA CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI,
CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO
E CARRELLI/SOLLEVATORI/ELEVATORI SEMOVENTI
TELESCOPICI ROTATIVI

8 ORE

6. PARTE PRATICA CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI,
CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO
E CARRELLI/SOLLEVATORI/ELEVATORI SEMOVENTI
TELESCOPICI ROTATIVI DESTINATI AL SOLLEVAMENTO
DI CARICHI SOSPESI E DI PERSONE

6 ORE

New!

**TOTALE ORE : 12 - 26
in relazione ai moduli**

L'operatore che effettua il modulo di cui al punto 6 (carrelli con funzioni aggiuntive di sollevamento carichi sospesi e sollevamento persone) non deve effettuare la formazione prevista per le piattaforme mobili elevabili e per le gru mobili e per la conduzione del carrello con applicato l'accessorio destinato al sollevamento di carichi sospesi e/o persone.

NEW!

ESCAVATORI, PALE CARICATRICI, TERNE, AUTORIBALTABILI A CINGOLI ASR 2025



CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ESCAVATORI, PALE CARICATRICI FRONTALI, TERNE E AUTORIBALTABILI A CINGOLI

MODULO GIURIDICO NORMATIVO

1-ORA

New!

MODULO TECNICO-TEORICO

4 ORE

New!

PARTE PRATICA ESCAVATORI IDRAULICI

6 ORE

PARTE PRATICA PER ESCAVATORI A FUNE

6 ORE

PARTE PRATICA CARICATORI FRONTALI

6 ORE

PARTE PRATICA TERNE

6 ORE

PARTE PRATICA PER ESCAVATORI IDRAULICI,
CARICATORI FRONTALI E TERNE

12 ORE

TOTALE ORE : 10 - 28
in relazione ai moduli

Modulo pratico Terne: Deve essere previsto l' aggancio di attrezzature per il sollevamento materiali a mezzo di ganci, polipi o pinze.

NEW!

GRU SU AUTOCARRO

ASR 2025



CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO	
MODULO GIURIDICO-NORMATIVO	1 ORA New!
MODULO TECNICO-TEORICO	4 ORE New!
MODULO PRATICO	8 ORE

TOTALE ORE 12

PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE)

ASR 2025



CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE)	
MODULO GIURIDICO-NORMATIVO	1-ORA New!
MODULO TECNICO-TEORICO	4 ORE New!
PARTE PRATICA PLE CHE OPERANO SU STABILIZZATORI	4 ORE
PARTE PRATICA PER PLE CHE POSSONO OPERARE SENZA STABILIZZATORI	4 ORE

PARTE PRATICA PLE CHE POSSONO
OPERARE CON E SENZA STABILIZZATORI

6 ORE

TOTALE ORE 8- 12
In relazione ai moduli

NOVITA: ACCORDO 17/04/2025 (FORMAZIONE ATTREZZATURE DI LAVORO)

Tra le novità presenti nel nuovo accordo la formazione per:

- gli utilizzatori del **carroponte**;
- gli utilizzatori delle **macchine agricole raccogli frutta**.
- gli utilizzatori di **Caricatori per la Movimentazione di Materiali - CMM**



FORMAZIONE ATTREZZATURE (CARRI RACCOGLI FRUTTA)

«Piattaforma di lavoro elevabile semovente o trainata fuoristrada per frutteti (su ruote o su cingoli), progettata per lavorare su terreno naturale sconnesso, per effettuare la raccolta della frutta, il diradamento, la potatura o altre operazioni relative al frutteto dalla posizione di lavoro».



MACCHINA AGRICOLA RACCOGLIFRUTTA (CARRO RACCOGLIFRUTTA CRF)		New!
Modulo teorico-Tecnico	4 ORE	
Parte pratica	4 ORE	


FORMAZIONE ATTREZZATURE

(CARICATORI PER LA MOVIMENTAZIONE MATERIALI - CMM)

“Macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per la movimentazione di rottami, rifiuti e materiale in genere, solitamente per mezzo di un organo di presa. Possono essere dotati di un sistema di stabilizzazione”.

Rientrano in questa categoria quelle attrezzature comunemente chiamati “ragni” e classificate come caricatori da: rottame, legname, rifiuti, letame, ecc.

CARICATORI PER LA MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI (CMM) New!	
Modulo teorico-Tecnico	4 ORE
Parte pratica	4 ORE



NOVITA: ACCORDO 17/04/2025 (FORMAZIONE AMBIENTI CONFINATI)

CORSO PER LAVORATORI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

Il nuovo accordo unico **introduce durata e contenuti del corso per coloro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati di cui al DPR 177/2011.**

Il corso ha **durata minima di 12 ore** e si compone di un modulo giuridico-tecnico e una parte pratica, per ciascuna parte vengono indicati i requisiti che devono avere i docenti.



ACCORDO STATO REGIONI 17/04/2025

Tabella riassuntiva formazione lavoratori, preposti, dirigenti e datore di lavoro

	Durata corso base	Frequenza aggiornamento (anni)	Durata aggiornamento
Lavoratore – Formazione generale	4h	--	--
Lavoratore – Formazione Specifica rischio Basso	4h	5	6h
Lavoratore – Formazione Specifica rischio Medio	8h	5	6h
Lavoratore – Formazione Specifica rischio Alto	12h	5	6h
Preposto	12	2	6h
Dirigente	12+6 (cantieri)	5	6h
Datore di lavoro	16+6 (cantieri)	5	6h
Datore di Lavoro facente anche RSPP	8+16 (Agricoltura, Silvicoltura e Zootecnia / Costruzioni / Attività manifatturiere (19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 - Fabbricazione di prodotti chimici Oppure +12 (Pesca)	5 (dalla fine del modulo comune)	8h

NOVITA ACCORDO 17/04/2025

Tipo Formazione	Novità	Normativa precedente	Termini di adeguamento
PREPOSTI	12 corso base Aggiornamento 6 ore ogni 2 anni	8 ore corso base Aggiornamento 6 ore ogni 5 anni	Entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo
DIRIGENTI	12 ore corso base	16 ore base	
MODULO CANTIERI Per coloro che operano in settori edili o assimilabili	6 ore	Modulo non previsto	Entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL DATORE DI LAVORO	16 ore corso base 6 ore aggiornamento ogni 5 anni	Formazione non prevista	Entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo
CORSO PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI CARROPONTE	10/11 ore corso base 4 ore aggiornamento ogni 5 anni	Formazione non regolamentata	Entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo
CORSO PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI MACCHINA AGRICOLA RACCOGLI FRUTTA	8 ore corso base 4 ore aggiornamento ogni 5 anni	Formazione non prevista	Entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo
CORSO PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI CARICATORI PER LA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI (CMM)	8 ore corso base 4 ore aggiornamento ogni 5 anni	Formazione non prevista	Entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo
CORSO PER LAVORATORE CHE OPERA IN SPAZI CONFINATI	12 ore corso base 4 ore aggiornamento ogni 5 anni	Formazione non regolamentata	Entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo

ACCORDO 17/04/2025: **FORMAZIONE** (**VERIFICA APPRENDIMENTI**)

Tabella corsi di formazione/moduli, modalità di verifica e criteri:

Modulo/Corso di formazione	Modalità di verifica finale
Lavoratori	Colloquio o test
Preposti	Colloquio o test
Dirigenti	Colloquio o test
Datore di lavoro	Colloquio o test
Datore di lavoro/RSPP	Colloquio o test
Modulo A (RSPP/ASPP)	Test eventualmente integrato da colloquio
Modulo B (RSPP/ASPP)	Test e Simulazione
Modulo C per RSPP	Colloquio
Modulo giuridico per Coordinatore per la sicurezza	Test
Modulo tecnico per Coordinatore per la sicurezza	Simulazione
lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Test e Prove pratiche
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008	Prove pratiche

ACCORDO 17/04/2025: **FORMAZIONE** (VERIFICA APPRENDIMENTI)

Test: somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande);

Colloquio individuale: individuale finalizzato a verificare le competenze acquisite durante il corso;

Simulazione: simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali attinenti al ruolo rivestito nel contesto lavorativo;

Prove pratiche: previste per i lavoratori che operano in ambiente confinato e di sospetto di inquinamento e lavoratori che utilizzano attrezzature di lavoro da eseguire come riportato nei punti 7 e 8, parte II dell'Accordo.



ACCORDO 17/04/2025: **AGGIORNAMENTO** (VERIFICA APPRENDIMENTI)

Tabella corsi di aggiornamento, modalità di verifica e criteri

Corso di aggiornamento	Modalità di verifica
Lavoratori	Colloqui o test
Preposti	Colloquio o test
Dirigenti	Colloquio o test
Datore di lavoro	Colloquio o test
Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Prova pratica e Colloquio in relazione all'oggetto dell'aggiornamento
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008	Prova pratica e Colloquio in relazione all'oggetto dell'aggiornamento

ACCORDO 17/04/2025: **AGGIORNAMENTO** (VERIFICA APPRENDIMENTI)

Test: minimo 10 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande) in relazione all'oggetto dell'aggiornamento;

Colloquio individuale: finalizzato a verificare le competenze acquisite in relazione all'oggetto dell'aggiornamento;

Prova pratica: consistente nella verifica delle capacità di utilizzare in sicurezza le attrezzature di lavoro o di operare in ambiente confinato e di sospetto di inquinamento.



NUOVO ACCORDO STATO REGIONI (FORMAZIONE)



DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per un anno dall'entrata in vigore del nuovo accordo potranno essere avviati corsi secondo le indicazioni previgenti.

I datori di lavoro dovranno svolgere la formazione entro 2 anni dall'entrata in vigore dell'accordo.

NUOVO ACCORDO STATO REGIONI (VERIFICA DI EFFICACIA DELLA FORMAZIONE)

ART. 37 Comma 2

Individuazione delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante la prestazione lavorativa.



ADDESTRAMENTO (ART. 2)

Complesso delle attività dirette a **fare apprendere** ai lavoratori **l'uso corretto** di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, **e le procedure di lavoro.**



ADDESTRAMENTO (ART. 37 Comma 5)

ART.37 Comma 5 ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI (Modifiche introdotte dalla Legge 215/2021)

- L'addestramento viene effettuato da **PERSONA ESPERTA** e sul luogo di lavoro.
- L'addestramento consiste nella **PROVA PRATICA**, per l'uso corretto e in sicurezza di **ATTREZZATURE, MACCHINE, IMPIANTI, SOSTANZE E DISPOSITIVI ANCHE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**;
- L'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.
- Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito **registro anche informatizzato**.



ADDESTRAMENTO

AZIENDA PARRICHI GIORGIO
LOC. COLLE DI LUPO 30
58051 MAGLIANO IN TOSCANA
P.IVA 0153090534 - C.F. 0906600105048

REGISTRO DEGLI INTERVENTI DI ADDESTRAMENTO AI SENSI
DELL'ART. 37, COMMA 5 D. LGS. 81/08 MODIFICATO DALLA LEGGE 215/2021

Data: 10/01/2022

Addestratore:
Nome COIROLO Giorgio PARRICHI codice fiscale PARRICHI0402101047

Lavoratore:
Nome PARRICHI Giuseppe PARRICHI codice fiscale PARRICHI040400011

Modalità Lavorativa: COLLABORATORE FAMILIARE
Regione: AGRICOLTURA E AGRICOLTURA

Che la presente l'Addestratore dichiara che il Lavoratore ha effettuato l'addestramento con osservanza della prassi pratica per l'uso corretto e in sicurezza in ordine a:

X utilizzo dei seguenti DPI: Caschi di protezione della testa, Cinghie Individuali (DPI) e loro corretto impiego
Dispositivi di protezione individuale per il viso e la faccia: Cuffie di protezione, Visore, Casco di protezione, Solentoni antigiallo, Guanti per il corpo antigiallo
Dispositivi di protezione per le mani: Guanti decapagliatore; Cuffie di protezione, Visore, Solentoni da lavoro e Scopa antigiallo

X utilizzo di attrezzature e macchine che in sicurezza delle seguenti strutture di lavoro: MOTOSIENA A CATENA PER TRONCARE, SEGA PER TRONCARE, SEGA PER FASCIA, SEGA PER FASCIA, SEGA PER FASCIA, SEGA PER FASCIA

Che per quanto riferito alle tre tipologie delle seguenti operazioni: CARATTERISTICHE TECNICHE, I COMPONENTI DELL'ATTREZZATURA, I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELL'ATTREZZATURA; CORRETTI FONDAMENTI E VERIFICHE PRELIMINARI, METODO DI AVVIAMENTO; CORRETTI PROCEDURE OPERATIVE PER L'UTILIZZO; OPERAZIONI DI TAGLIO; LIGASIA E PULIZIA; MANUTENZIONE ED IL RIPORNO DELLA ATTREZZATURA.


L'Addestramento viene svolto il giorno 10/01/2022 per n° 4 ore.
L'Addestratore dichiara che il Lavoratore ha superato positivamente l'addestramento effettuato.

Firma del Lavoratore _____ Firma dell'Addestratore _____
Parricchi, Giorgio _____ Parricchi, Giorgio _____

RAPPORTO TRA DVR E PROCESSI FORMATIVI



AL DATORE DI LAVORO





**STRUMENTO OPERATIVO PER LA
GESTIONE DELLA PREVENZIONE**



RAPPORTO TRA DVR E PROCESSI FORMATIVI

DVR= STRUMENTO OPERATIVO

PROCESSI FORMATIVI



**EFFETTIVO CAMBIAMENTO NELL'APPROCCIO ALL'ESERCIZIO DEL
PROPRIO RUOLO PER TUTTI I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE E
PER I LAVORATORI**

(Percorsi formativi efficaci per generare il cambiamento)


LE FASI DEL PROCESSO FORMATIVO

Cosa può fare il DL/RSPP ?


1. PROGETTAZIONE





2. EROGAZIONE



3. VALUTAZIONE



4. MONITORAGGIO



1° FASE: LA PROGETTAZIONE

Cosa può fare il DL/RSPP ?

Predisporre un efficace piano formativo:

La progettazione del Piano Formativo consente di avere uno strumento nel quale siano definiti in modo preciso:

- **l'obiettivo del processo formativo** (cosa si vuol perseguire);
- **il fabbisogno formativo** (su quali aspetti si intende lavorare per il perseguimento di tale obiettivo);
- **le strategie e le azioni** (come si intende perseguire l'obiettivo);
- **gli indicatori di efficacia** (come si valuterà il quantum di raggiungimento dell'obiettivo).

1. PROGETTAZIONE



1. PROGETTAZIONE




2. EROGAZIONE



3. VALUTAZIONE



4. MONITORAGGIO



1° FASE: LA PROGETTAZIONE

Cosa può fare il DL/RSPP ?


➤ **Individuare l'obiettivo del processo formativo** (cosa si vuol perseguire);

Es: Che tutti i lavoratori sappiano come comportarsi in caso di malfunzionamento di un macchinario

INDIVIDUARE le criticità che l'azienda riscontra nel perseguire l'obiettivo e **TRASFORMARLE IN RISULTATI** che l'azienda desidera vedere realizzati e che si possono generare attraverso le attività formative e di addestramento.

INDIVIDUARE le criticità consente di capire i fabbisogni formativi (su quali aspetti si deve lavorare per il perseguimento di tale obiettivo)

1. PROGETTAZIONE



RISULTATO ATTESO

2° FASE: EROGAZIONE

Cosa può fare il DL/RSPP ?

OBIETTIVO: Che tutti i lavoratori sappiano come comportarsi in caso di malfunzionamento di un macchinario

FABBISOGNO FORMATIVO SPECIFICO	STRATEGIA FORMATIVA ADEGUATA AL FABBISOGNO	RISULTATO ATTESO
<p>I lavoratori sappiano cosa? Es: Conoscere i pericoli da contatto con parti elettriche esposte</p>	<p>INFORMAZIONE. Questa strategia consente di sviluppare «sapere» ossia conoscenze teoriche.</p>	<p>Il malfunzionamento del macchinario viene individuato precisamente nel giro di 30 minuti.</p> <p>Le segnalazioni vengono effettuate correttamente ai ruoli preposti.</p>
<p>I lavoratori sappiano fare cosa? Es: Eseguire la procedura di verifica del corretto funzionamento di tutte le parti del macchinario «X»</p>	<p>ADDESTRAMENTO. Questa strategia consente di sviluppare «saper fare» ossia conoscenze pratiche e competenze tecniche</p>	
<p>I lavoratori scelgano di comportarsi come ? (Valutazioni adeguate alla gestione della situazione in cui si trovano) Es: Scegliere di attivare la procedura di verifica del funzionamento al primo segnale di anomalia della macchina «X»</p>	<p>FORMAZIONE. Questa strategia consente di sviluppare «Saper essere», ossia promuovere un approccio del lavoratore al proprio operato nel luogo di lavoro, che gli permetta di scegliere responsabilmente mettendo in campo adeguatamente le conoscenze teoriche e pratiche acquisite.</p>	


2° FASE: EROGAZIONE

Cosa può fare il DL/RSPP ?



Scegliere modalità di erogazione del processo formativo che consentano di ottenere un risultato coerente con quanto individuato come «Risultato atteso».

2. EROGAZIONE



3° FASE: VALUTAZIONE EFFICACIA

Cosa può fare il DL/RSPP ?

Predisporre un efficace piano formativo:

La progettazione del Piano Formativo consente di avere uno strumento nel quale siano definiti in modo preciso:

- **l'obiettivo del processo formativo** (cosa si vuol perseguire);
- **il fabbisogno formativo** (su quali aspetti si intende lavorare per il perseguimento di tale obiettivo);
- **le strategie e le azioni** (come si intende perseguire l'obiettivo);
- **gli indicatori di efficacia** (come si valuterà il quantum di raggiungimento dell'obiettivo).

3. VALUTAZIONE



3° FASE: VALUTAZIONE EFFICACIA

OBIETTIVO: Che tutti i lavoratori sappiano come comportarsi in caso di malfunzionamento di un macchinario

RISULTATO ATTESO: Il malfunzionamento del macchinario viene individuato precisamente nel giro di 30 minuti. Le segnalazioni vengono effettuate correttamente ai ruoli preposti

FABBISOGNO FORMATIVO SPECIFICO	STRATEGIA FORMATIVA ADEGUATA AL FABBISOGNO	INDICATORE DA RILEVARE
<p>I lavoratori sappiano cosa? Es: Conoscere i pericoli da contatto con parti elettriche esposte</p>	<p>INFORMAZIONE. Questa strategia consente di sviluppare «sapere» ossia conoscenze teoriche.</p>	<p>Es: Conoscenza di almeno l'80% dei pericoli associati al contatto con parti elettriche esposte.</p>
<p>I lavoratori sappiano fare cosa? Es: Eseguire la procedura di verifica del corretto funzionamento di tutte le parti del macchinario «X»</p>	<p>ADDESTRAMENTO. Questa strategia consente di sviluppare «saper fare» ossia conoscenze pratiche e competenze tecniche</p>	<p>Es: Correttezza al 100% dell'esecuzione della procedura di verifica del corretto funzionamento di tutte le parti del macchinario «X».</p>
<p>I lavoratori scelgano di comportarsi come ? (Valutazioni adeguate alla gestione della situazione in cui si trovano) Es: Scegliere di attivare la procedura di verifica del funzionamento al primo segnale di anomalia della macchina «X»</p>	<p>FORMAZIONE. Questa strategia consente di sviluppare «Saper essere», ossia promuovere un approccio del lavoratore al proprio operato nel luogo di lavoro, che gli permetta di scegliere responsabilmente mettendo in campo adeguatamente le conoscenze teoriche e pratiche acquisite.</p>	<p>Differenza nel modo in cui sono utilizzate le conoscenze teoriche e pratiche. Es: Approccio al lavoro Riferimento ai ruoli Concezione del rischio</p>

3° FASE: VALUTAZIONE EFFICACIA

Cosa può fare il DL/RSPP ?



Rilevare la differenza nello sviluppo delle conoscenze o nell'esercizio delle **competenze** che ci si è proposti di promuovere tra un tempo t_0 (prima dell'intervento) ed un tempo t_1 (dopo l'intervento). Questa differenza deve essere rilevata attraverso il **confronto tra i due momenti del medesimo indicatore**.


Permette di avere dati oggettivi numerici e univoci che descrivono quanto siano state adeguate le modalità messe in campo per soddisfare i fabbisogni formativi rilevati in fase di progettazione.

3. VALUTAZIONE



4° FASE: MONITORAGGIO

Cosa può fare il DL/RSPP ?




Verificare i cambiamenti in materia di salute e sicurezza ottenuti grazie all'attuazione delle strategie formative ed organizzative operate dall'azienda.

- Analisi dei ruoli
- Struttura dei processi organizzativi
- Risultati attesi

Le criticità rilevate al termine di questa fase saranno il punto da cui partire per progettare e adeguare il piano formativo.

4. MONITORAGGIO



FASCICOLO ELETTRONICO DEL LAVORATORE (FEL)

Il Fascicolo Elettronico del Lavoratore (FEL) è stato originariamente istituito dal D.Lgs. 150/2015 (art. 15), ma è stato potenziato e reso vincolante come strumento di tracciabilità della formazione e sicurezza dal D.L. 31 ottobre 2025, n. 159.

Con la sua conversione in legge, diventa l'anagrafe digitale unica e ufficiale per la vita professionale e formativa.

1. Registrazione della Formazione (Corsi)

I corsi (sicurezza, antincendio, primo soccorso, ecc.) vengono registrati attraverso la Piattaforma SIISL o i sistemi regionali interconnessi:

Soggetti formatori: Enti accreditati, associazioni datoriali o l'azienda stessa (se autorizzata) caricano digitalmente l'attestato.

Tracciabilità: Il dato passa automaticamente nel FEL del lavoratore, rendendo la formazione "portabile" da un'azienda all'altra senza dover ripetere i moduli base.

Validazione: Il sistema verifica la coerenza tra il codice fiscale del lavoratore e l'ente che ha erogato il corso.

2. Registrazione dell'Addestramento (Pratica)

L'addestramento (l'uso pratico di macchine, attrezzature, DPI) segue regole specifiche introdotte per contrastare gli infortuni:

Registro dell'Addestramento: Il datore di lavoro o il preposto deve compilare un registro (anche digitale) che indichi:

- **Data e durata della prova pratica.**
- **Nome dell'addestratore (persona esperta).**
- **Esito della prova (verifica dell'apprendimento).**

Caricamento nel FEL: I dati sintetici dell'avvenuto addestramento devono essere riportati nel fascicolo elettronico per dimostrare che il lavoratore è abilitato a quella specifica mansione o macchina.

3. Responsabilità e Scadenze

Datore di Lavoro: Ha l'obbligo legale di assicurarsi che ogni attività formativa sia tracciata. La mancata registrazione nel FEL può comportare sanzioni pesanti e la sospensione dell'attività in caso di controlli dell'Ispettorato (INL).

Sincronizzazione: La registrazione deve avvenire tempestivamente (solitamente entro 30-60 giorni dalla conclusione dell'attività) per garantire che il "passaporto della sicurezza" del lavoratore sia sempre aggiornato.

In qualità di datore di lavoro, la responsabilità è garantire che la formazione e l'addestramento non siano solo effettuati, ma tracciati digitalmente per evitare sanzioni (che nel 2026 sono diventate automatiche in caso di incrocio dati INL/INAIL).

Ecco come deve procedere il datore di lavoro operativamente per registrare queste attività:

1. Registrazione della Formazione (Corsi Teorici)

Per i corsi sulla sicurezza (Accordo Stato-Regioni), la procedura è ormai standardizzata:

Se ci si affida a un ente esterno: L'ente formatore accreditato ha l'obbligo di caricare l'attestato direttamente nel sistema informativo regionale o nazionale (collegato al SIISL). Il DL deve solo verificare nel suo cassetto fiscale/previdenziale che il dato sia apparso nel fascicolo del dipendente.

Se fai formazione interna: Devi accedere al portale Servizi Lavoro del Ministero con il tuo SPID/CIE aziendale e caricare i dati sintetici del corso (data, oggetto, durata, test di verifica superato) nell'area dedicata alla gestione del personale.

2. Registrazione dell'Addestramento (Pratica)

Questa è la parte più critica sotto il profilo ispettivo.

L'addestramento (es. uso di un muletto, un macchinario specifico o DPI di 3° categoria) deve essere provato da un verbale di addestramento:

Contenuto obbligatorio: Il verbale deve indicare chiaramente chi è l'addestratore (persona esperta, può essere il datore di lavoro o un preposto), la durata della prova pratica e l'esito positivo della verifica.

Digitalizzazione: Attualmente, il datore di lavoro deve conservare il verbale firmato (anche con firma elettronica) e riportare la data dell'avvenuto addestramento nella sezione "Competenze e Abilitazioni" del fascicolo elettronico del lavoratore tramite l'interfaccia SIISL.

3. Cosa si rischia se non si effettua la registrazione?

Con il sistema a pieno regime nel 2026, la mancata registrazione nel FEL equivale a formazione non eseguita. In caso di infortunio: L'INAIL può esercitare il diritto di regresso (chiederti indietro i soldi dell'indennizzo).

L'Ispettorato del Lavoro può emettere una prescrizione immediata con sospensione dell'attività se il lavoratore sta usando macchinari per cui non risulta addestrato nel sistema.

Il Fascicolo Elettronico del Lavoratore (FEL) è stato introdotto e disciplinato da un insieme di norme recenti che mirano alla digitalizzazione del mercato del lavoro e alla sicurezza.

1. Il quadro normativo

La base giuridica principale che ha dato vita a questo strumento è: D.Lgs. 150/2015: Ha istituito il "Fascicolo Elettronico del Lavoratore" nell'ambito del riordino delle politiche attive, affidandolo ad ANPAL (ora confluita nel Ministero del Lavoro).

D.L. 48/2023 (Decreto Lavoro): Ha potenziato il sistema attraverso la creazione della **piattaforma SIISL** (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa), rendendo il fascicolo il contenitore digitale di tutta la storia professionale e formativa.

D.L. 19/2024 (Decreto PNRR 4): Ha introdotto l'obbligo di inserire nel fascicolo i dati sulla formazione e l'addestramento (Art. 37 del D.Lgs. 81/08), legandoli alla nuova "Patente a crediti" per l'edilizia (non presente in Agricoltura).

2. La scadenza principale

Giugno 2026 (Traguardo PNRR): Scadenza ultima per la piena integrazione di tutti i servizi (e-services) previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rendendo il fascicolo lo strumento unico e obbligatorio per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale.



<https://www.formazionecia.net/>
E-mail: formazione.grosseto@cia.it
Tel.0564/450662

Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro
CIA GROSSETO
D.ssa Francesca Grilli
E-mail: f.grilli@cia.it
Tel. 0564/464865

Grazie per l'attenzione!!